

TASI 2016

La TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili), è stata istituita dall'art. 1 c.639 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) ed è destinata a finanziare i servizi indivisibili offerti dal comune alla sua popolazione, indistintamente. Tra essi sono compresi, i servizi di: polizia locale, protezione civile, viabilità, manutenzione del verde pubblico, tutela dell'ambiente, del territorio, degli immobili comunali, del patrimonio storico, artistico e culturale, pubblica illuminazione, socio-assistenziali, cimiteriali e relativi alla cultura e allo sport.

CHI DEVE PAGARE Sono tenuti al pagamento della TASI i possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di fabbricati, diversi dall'abitazione principale, e di aree fabbricabili. **ESCLUSIONI:** Non si paga la TASI per l'abitazione principale (escluse categorie catastali A1 - A8 - A9) e per i terreni agricoli.

BASE IMPONIBILE Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è costituita dalla rendita catastale, vigente all'1 gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutata del 5%, con applicati i seguenti moltiplicatori, diversi a seconda della categoria catastale del fabbricato:

- A (escluso A10) = 160,
- A10 = 80,
- B = 140,
- C1 = 55,
- C2 - C6 - C7 = 160
- C3 - C4 - C5 = 140
- D (escluso D5) = 65
- D5 = 80

Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore di mercato al 1° gennaio dell'anno di imposizione tributaria.

CODICI TRIBUTO DA UTILIZZARE NEL MODELLO F24 PER IL VERSAMENTO

- Abitazione principale (solo categorie catastali A1 - A8 - A9) = 3958
- Aree fabbricabili = 3960
- Fabbricati rurali uso strumentale = 3959
- Altri fabbricati = 3961

SCADENZE DI VERSAMENTO - entro il 16 giugno 2016 versamento del 50% della tassa dovuta con applicazione delle aliquote deliberate dal comune per l'anno 2016. - entro il 16 dicembre 2016 versamento del saldo della tassa dovuta con applicazione delle aliquote deliberate dal comune per l'anno 2016. Nessun avviso di pagamento sarà recapitato a casa dei contribuenti, pertanto il versamento deve essere effettuato in autoliquidazione (come per l'IMU) presso qualsiasi ufficio postale o bancario utilizzando il modello F24. Il codice ente/comune da indicare nel modello F24 è reperibile cliccando su [Agenzia delle Entrate](#). L'importo da versare deve essere arrotondato all'euro inferiore o superiore per ciascun rigo del modello F24. Non è dovuto il versamento se l'imposta complessiva del titolare o dei contitolari per l'intero anno è inferiore a € 5,00.

COME PAGARE IN CASO DI DIMENTICANZA In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento, il contribuente può versare l'imposta unitamente alle sanzioni ridotte calcolate come segue: 0,2 % dell'imposta per ogni giorno di ritardo se il versamento avviene entro il 14° giorno dalla scadenza; 3,00 % dell'imposta se la regolarizzazione avviene dal 15° al 30° giorno dalla scadenza; 3,75 % dell'imposta se la regolarizzazione avviene dal 31° giorno alla scadenza della presentazione della dichiarazione; Alle sanzioni di cui sopra vanno aggiunti gli interessi legali (per l'anno 2016 fissati nella misura dell'1,00%) con maturazione giorno per giorno, computati dalla scadenza non rispettata fino al giorno di effettivo pagamento. E' necessario versare contestualmente imposta, sanzione ed interessi, e comunicare l'avvenuto versamento all'ufficio tributi.